



STATUTO ASSOCIAZIONE -
“AL TIMONE INSIEME-porto sicuro per bambini, adolescenti e
famiglie -APS”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata **“Al Timone Insieme Associazione di Promozione Sociale”**, in sigla **“ATI-APS”**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Reggio Emilia**.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017, con particolare riguardo all'ambito della salute mentale, della mediazione e della Pace in ambito relazionale.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, d.lgs. 117/2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), che costituiscono l'oggetto sociale, sono le seguenti:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. n.117/2017;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello svolgimento delle attività formative, di aggiornamento, supervisione e ricerca scientifica, le scelte e gli orientamenti pratici da parte del Direttivo dovranno ispirarsi ai principi e al modello scientifico culturale, con un approccio sistemico-relazionale, attraverso lo svolgimento continuativo, a favore degli associati, di loro familiari e di terzi, delle attività di interesse generale sopra indicate.

I soci si impegnano a condividere i valori fondamentali dell'Associazione che si fonda su accoglienza, solidarietà, attenzione personalizzata verso individui e famiglie, cooperazione ed integrazione.

I professionisti ed i volontari garantiranno un servizio sinergico e integrato altamente qualificato alle famiglie al fine di:

- attivare ed offrire percorsi di prevenzione dei disagi per bambini, coppie, famiglie ed individui, funzionali a sostenere e prevenire le difficoltà e i disagi per sviluppare e migliorare le capacità educative, le competenze genitoriali e implementare le risorse personali;
- offrire supporto, ascolto e tutela a bambini, adolescenti genitori e famiglie in difficoltà anche attraverso l'attività di coordinamento genitoriale;
- offrire orientamento alle famiglie nei servizi socio-sanitari e consulenza;
- fornire orientamento e guida alle famiglie e bambini in difficoltà anche attraverso lavori di gruppo per facilitare l'ascolto e promuovere il benessere e la cura in ambito relazionale: parent-training, gruppi di parola per bambini, gruppi DBT e connessione di rete tra professionisti della cura;
- offrire interventi di counselling, mediazione, psicoterapia e assistenza sociale;
- fornire corsi di formazione, aggiornamento e supervisione per professionisti quali coordinatori genitoriali, mediatori familiari, counselor, tutori del minore, educatori, psicologi, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, assistenti sociali, avvocati e altri operatori del settore, nel pieno rispetto della normativa statale che ne disciplina profili e requisiti;

- promuovere la figura del curatore speciale del minore e l'importanza della sua funzione a tutela dei diritti del fanciullo, nonché mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria, attraverso i propri soci in possesso dei requisiti di legge e delle competenze specifiche, professionalità idonee a ricoprire l'incarico di curatore speciale del minore nei procedimenti previsti dalla normativa vigente, garantendone la formazione e l'aggiornamento continuo;
- promuovere attività educative, ricreative e di inclusione sociale;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei bambini dell'infanzia e delle famiglie;
- collaborare con enti pubblici, privati e altre organizzazioni con finalità affini;
- realizzare iniziative di formazione, prevenzione e sostegno in vari ambiti;
- offrire ascolto, a gruppi di supporto e psico educativi, ai famigliari di soggetti fragili più vulnerabili alle dipendenze e famigliari di categorie fragili (handicap fisici e/o cognitivi di varia natura);
- offrire supporto attraverso il trattamento della DBT, attraverso l'utilizzo di abilità specifiche per controllare la disregolazione emotiva tipica del disturbo border, al fine di ridurre i comportamenti autolesivi, impulsivi e suicidari (di cui si riscontra un'alta percentuale di rischio legata alla patologia);
- favorire attraverso i principi dell'accoglienza, la cura delle situazioni che si presentano, l'ascolto e la mediazione, la solidarietà, la cooperazione e l'integrazione sociale;
- favorire la diffusione e la conoscenza alla cultura della mediazione nei contesti scolastici, didattici e di apprendimento, per migliorare gli aspetti di relazione, comunicazione e di empatia (emotivi, sociali e relazionali) a vari livelli tra i diversi sistemi (docenti, alunni, genitori e famiglie, personale non docente e servizi territoriali competenti), favorendo così un clima di inclusione e prevenzione rispetto ai disagi vissuti dagli studenti;
- promuovere e praticare la mediazione e la gestione costruttiva dei conflitti, con particolare attenzione alle controversie in ambito sociale, familiare, scolastico, penale, di vicinato e condominiale, al fine di favorire la coesione sociale e la cultura della pace;
- condurre ricerche finalizzate alla promozione della resilienza per genitori e coppie con figli nel senso più vasto del termine;
- offrire possibilità di effettuare tirocini a studenti universitari di discipline relative alla protezione dell'infanzia, allievi di scuole di psicoterapia e mediazione;
- pubblicare materiale relativo agli scopi sociali;
- offrire supporto e supervisione ad operatori del pubblico e del privato che si occupano del settore (mediatori famigliari, counselor, psicoterapeuti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, avvocati, curatore di famiglie affidatarie);

- organizzare convegni di promozione della cultura della mediazione nel campo sociale, familiare penale e scolastico in particolare per i temi riguardanti infanzia, adolescenza;

- promuovere la cultura della mediazione e della gestione costruttiva dei conflitti in ambito condominiale, attraverso attività di intervento diretto e percorsi formativi specifici rivolti agli amministratori di condominio e ai condomini per la prevenzione e la risoluzione delle controversie.

Tutte le attività che richiedono specifiche abilitazioni professionali, incluse a titolo esemplificativo quelle sanitarie, psicologiche, legali e di assistenza sociale, saranno svolte esclusivamente da professionisti in possesso dei titoli e delle iscrizioni richiesti dalla legge per l'esercizio delle rispettive professioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso di promuovere la cultura di accoglienza e ascolto delle differenze e la cultura della pace nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. organizzare convegni;
2. condurre studi e ricerche nel campo dell'infanzia e famiglia;
3. offrire tirocini e supervisioni a professionisti del settore;
4. svolgere attività diretta di consulenza, mediazione, counselling, terapia finalizzata alla formazione e supervisione dei professionisti che si rivolgono a TIPS-ETS;
5. realizzare progetti di affiancamento e sviluppo sostenibile volto al benessere lavorativo e della persona all'interno di aziende e scuole;
6. fornire contesti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti, per favorire cooperazione e non competizione e raggiungere un livello di maggiore benessere dell'essere umano e delle categorie più fragili contribuendo a maggiore sostenibilità sociale, favorendo la diffusione di una cultura della non violenza e della pace in linea con uno dei tre pilastri dell'agenda 2030: salute e benessere, e con almeno 3 delle 5 P dello sviluppo sostenibile: 1) Persone 2) Prosperità 3) Pace 4) Partnership 5) Pianeta.);
7. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali in ambito sociale, familiare, scolastico, penale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Tale individuazione avverrà con delibera da trascrivere nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, d.lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, i cui utili siano interamente reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salve le semplificazioni previste dall'art. 13, d.lgs. 117/2017 o da altre norme di legge; il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

I nuovi soci possono essere ammessi nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

In particolare, all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nei limiti di quanto consentito dall'art. 35, co. 3° d.lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si

esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda deve essere presentata in forma scritta, cartacea o digitale, rispettivamente mediante raccomandata A/R da indirizzarsi alla sede legale ovvero tramite PEC da inoltrarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione; il Consiglio direttivo decide sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa anche solo per un anno;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per aver tenuto condotte che arrechino grave pregiudizio morale o materiale all'Associazione o che turbino la vita associativa.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà

convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il **Consiglio direttivo** è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Libri sociali

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, d.lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione è, altresì, tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche a mezzo di professionisti di propria fiducia, mediante richiesta da inoltrare al Consiglio direttivo con raccomandata A/R indirizzata alla sede dell'Associazione oppure con PEC da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione; il Consiglio direttivo è tenuto a consentire l'esame dei libri sociali entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.